

## **AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA MEDIATORI CIVILI**

In applicazione del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011, per conservare il titolo di mediatore civile, dopo averlo conseguito, frequentando e superando il corso base di 50 ore, è necessario:

- A) frequentare e superare un corso di aggiornamento, almeno biennale, di 18 ore;
- B) partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

### **OBBLIGO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE DI 18 h.**

Tenuto conto che l'obbligo del corso di aggiornamento (A) è stato introdotto con il D.M. 180/2010, entrato in vigore il 5 novembre 2010, tutti coloro che hanno conseguito il titolo di "mediatore civile" prima di tale data, debbono frequentare il predetto corso entro il 4 novembre 2012.

Tutti coloro che hanno conseguito, o conseguiranno il titolo, successivamente dovranno frequentare il corso di aggiornamento nel biennio, calcolato a partire dalla data dell'attestato di frequenza del corso base.

Per i soli mediatori iscritti presso l'Organismo, lo stesso provvede ad inviare al Ministero della Giustizia i nominativi di coloro che hanno frequentato il corso, certificandone la frequenza (se il corso è stato svolto presso l'Ente di formazione As-Connet), ovvero rimettendo allo stesso Ministero l'autocertificazione prodotta dal mediatore che abbia frequentato il corso presso altro Ente.

L'As-Connet, in quanto Ente di Formazione, organizzerà i predetti corsi, cercando di venire incontro alle esigenze dei propri mediatori e di tutti coloro che hanno ne hanno la necessità.

L'Organismo, per altro, non è tenuto a sollecitare i mediatori all'adempimento formativo e, pertanto, si raccomanda di visitare il sito [www.as-connet.net](http://www.as-connet.net), con frequenza periodica, per individuare il corso che interessa. Non si assume alcuna responsabilità per una eventuale decadenza dal titolo di mediatore.

### **OBBLIGO DI PARTECIPARE A 20 CASI DI TIROCINIO ASSISTITO**

Tenuto conto che l'obbligo di partecipare a 20 casi di tirocinio assistito (B) è stato introdotto con il D.M. 145/2011, entrato in vigore il 26 agosto 2011, tutti coloro che hanno conseguito il titolo di "mediatore civile" prima di tale data, debbono svolgere il tirocinio stesso entro il 25 agosto 2013.

Tutti coloro che hanno conseguito, o conseguiranno, il titolo successivamente hanno l'obbligo di partecipare ai 20 casi di tirocinio assistito nel biennio di aggiornamento, calcolato a partire dalla data dell'attestato di frequenza del corso base.

Per i soli mediatori iscritti presso l'Organismo, lo stesso provvede ad inviare al Ministero della Giustizia i nominativi di coloro che hanno partecipato al tirocinio assistito, se i casi ai quali ha partecipato si riferiscono a mediazioni svolte presso l'Organismo, oppure rimettendo allo stesso Ministero l'autocertificazione prodotta dal mediatore, relativamente al tirocinio svolto presso altri organismi.

L'Organismo non è tenuto a sollecitare la partecipazione ai tirocini assistiti e pertanto ogni mediatore è tenuto a informarsi quali siano le condizioni e le possibilità di partecipazione al tirocinio assistito. Non si assume alcuna responsabilità per una eventuale decadenza dal titolo di mediatore.

L'Organismo regola il tirocinio assistito e si rende disponibile ad agevolare i mediatori iscritti al fine di permettere la loro partecipazione ai casi di mediazione. Tuttavia, non si assume alcuna responsabilità se, per qualsiasi ragione, non potesse soddisfare le richieste di tutti i mediatori.

**Per entrambe le fattispecie formative e di aggiornamento, l'Organismo quando si rende conto, in base ai dati in proprio possesso, che è trascorso il biennio senza che il mediatore abbia completato il proprio percorso, senza bisogno di ulteriori avvisi, provvede alla sua cancellazione e a comunicarlo al Ministero della Giustizia.**

Modello di:

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL MEDIATORE AL CASO DI MEDIAZIONE**

Il sottoscritto ....., mediatore incaricato dall'Organismo

As-Connet del procedimento n. .... tra le parti:

.....  
.....  
.....

che si è svolto in ..... a partire dal .....

avente ad oggetto (specificare solo la materia) .....

sotto la propria responsabilità

**CERTIFICA LA PARTECIPAZIONE AL CASO DI MEDIAZIONE DI CUI SOPRA**

**DI:** (NOME) ..... (COGNOME) .....

(NATO A) ..... (IL) .....

LUOGO E DATA di rilascio .....

**FIRMA DEL MEDIATORE** INCARICATO DEL PROCEDIMENTO .....

## **CONDIZIONI PER PARTECIPARE AL TIROCINIO ASSISTITO** (Regolamento di procedura As-Connet).

La partecipazione al tirocinio assistito è gratuita. La partecipazione ai casi di mediazione è riservata ai soli mediatori iscritti presso l'Organismo, che siano in regola con il pagamento della quota annuale di rimborso delle spese amministrative e ogni altro impegno amministrativo.

In casi eccezionali e con il benestare del Responsabile dell'Organismo, possono partecipare ai casi di mediazione anche mediatori che non sono iscritti all'Organismo As-Connet.

L'Organismo può, di volta in volta, determinare il numero dei mediatori che possono partecipare ai casi di mediazione.

Il mediatore incaricato del procedimento al quale si assiste, rilascia al mediatore tirocinante certificazione della sua partecipazione al caso di mediazione e, con separata e-mail indirizzata all'Organismo, comunica, immediatamente, i nominativi dei tirocinanti (cognome, nome, luogo e data di nascita).

Il mediatore tirocinante, al termine della partecipazione ai 20 casi, fa pervenire, in una sola volta ed al termine del percorso, tutte le certificazioni rilasciategli dai mediatori titolari del procedimento.

Il Responsabile dell'Organismo, se i mediatori tirocinanti sono anche iscritti all'Organismo, provvede a comunicare al Ministero i nominativi di coloro che hanno completato il tirocinio.

L'Organismo di riserva di chiedere la corresponsione dei diritti di segreteria per gli adempimenti di cui sopra.

I mediatori tirocinanti non sono incaricati del procedimento e non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso.

I mediatori tirocinanti debbono rilasciare al mediatore incaricato del procedimento, prima dell'incontro di mediazione, apposita dichiarazione di riservatezza che è conservata nel fascicolo del procedimento; di tale dichiarazione, il mediatore incaricato del procedimento, al primo incontro, né dà informativa alle parti, spiegando, altresì, alle stesse le ragioni e le finalità connesse alla presenza dei tirocinanti. Qualora le parti dovessero obiettare sulla presenza dei tirocinanti, il mediatore incaricato del procedimento, invita gli stessi ad allontanarsi dal luogo di svolgimento della mediazione.

Il mediatore, incaricato del procedimento, è responsabile del comportamento dei tirocinanti che deve essere improntato alla massima correttezza. I tirocinanti non possono interloquire, durante il procedimento, né commentare, in alcuna maniera ed in alcun modo, lo svolgimento del procedimento e non possono discutere dello stesso, né diffondere le notizie apprese a chicchessia.

Tuttavia, i tirocinanti ed il mediatore incaricato del procedimento, ai fine di un'utile e proficua formazione, debbono discutere il caso tra di loro, in maniera fattiva e propositiva, al termine degli incontri.

NOTA: l'interpretazione delle disposizioni di legge e le conseguenti discipline applicative (compreso la regolamentazione del tirocinio) sono soggette a modifiche ed integrazioni. Chiunque è interessato deve tenersi aggiornato visitando il sito dell'Organismo.

**Versione 1.1 del 24 sett. 2011**